


11



Al Presidente del
Consiglio Regionale
S E D E

Prot. n. 1272/96

MOZIONE

I sottoscritti Consiglieri,

rilevato che con deliberazione n. 5495 del 14/11/96, la G.R., ha inteso regolamentare la gestione dei terreni e delle opere della Riforma fondiaria dopo la scadenza del mandato del Commissario liquidatore;

che la deliberazione prevede il passaggio delle funzioni svolte dall'ERSAP a diversi settori operativi della Regione Puglia, presso i quali dovrà essere ricollocato il personale attualmente in servizio;

che l'atto deliberativo si basa sul presupposto che - a norma della L.R. n. 9/93, che ha soppresso l'ERSAP - "la Regione succede all'ERSAP nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato (art. 36), ma ignora il successivo art. 39 della stessa legge, il quale dispone che "la Regione succede attraverso la Gestione Speciale Riforma Fondiaria, in persona del Commissario protempore ad essa preposto";

che l'inosservanza dell'art. 39 della L.R. 9/93 determina i seguenti inconvenienti:

1) l'ERSAP (tuttora giuridicamente esistente, perchè il Consiglio Regionale non ne ha approvato il piano di liquidazione, che deve precedere la dichiarazione di estinzione dell'Ente soppresso) è rimasto senza rappresentante legale;

2) la mancanza del Commissario (al quale, a norma del 1° comma dell'art. 36 della L.R. 9/93 della stessa legge, come modificato dal

comma d) dell'art. 3 della L.R. n. 13 del 12/4/94, "la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi") blocca la funzionalità della struttura - che rimane priva dell'Organo istituzionale al quale spetta adottare gli atti deliberativi, stipulare gli atti pubblici, resistere in giudizio, ecc. con conseguente grave disagio per gli utenti, alcuni dei quali attendono da tempo la definizione del possesso dei terreni espropriati;

3) la dispersione tra i diversi Settori Regionali delle funzioni attinenti la Gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria viola la legge n. 386 del 30/4/76, la quale all'art. 9 - dispone che "i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria... sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato ammesso al bilancio dell'ente regionale", dal quale "deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali". All'osservanza di questa norma è subordinata l'erogazione del contributo statale annuo, che per l'anno 1995 è stato di 5 miliardi;

4) la ricollocazione del personale attualmente in servizio presso l'Ente soppresso nei vari Uffici regionali rischia di disperdere il patrimonio di conoscenza specifica dei problemi e di esperienza acquisite da quel personale, con la inevitabile conseguenza della diminuzione della funzionalità e della operatività della Gestione Speciale della Riforma Fondiaria;

Considerate le reiterate proposte avanzate in sede di Commissione Consiliare, con le quali proposte è stato denunciato che con questa prospettiva la situazione complessiva diventa, ancora, più grave e negativa, se si considera che alla suddetta struttura dovrebbe essere affidata anche l'individuazione delle migliaia di proprietari di case per villeggiatura costruite illecitamente sui terreni espropriati dalla Riforma fondiaria, ai quali il terreno su cui insiste la costruzione dovrebbe essere alienato ai sensi del 2° comma dell'art. 11 della L. 386/76, determinando in tal modo un flusso di entrate che allevierebbero considerevolmente la crisi finanziaria della Regione Puglia.

c h i e d o n o

